CITTÀ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI IGIENE URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 20 novembre 2012

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ... 3
Premessa ... 3
Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento ... 3
Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento ... 3
Art. 3 – Definizioni ... 4
Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi ... 6
Art. 5 – Aspetti generali ... 6
TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ... 7
Capo I Norme relative alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti ... 7
Art. 6 – Disposizioni e riferimenti ... 7
Art. 7 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata ... 8
Art. 8 – Centri Comunali di raccolta ... 8
Art. 9 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde ... 9
Art. 10 – Raccolta domiciliare "a chiamata" ... 9
Art. 11 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi ... 9
Capo II Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani ... 10
Art. 12 – Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ... 10
Art. 13 – Pesatura dei rifiuti ... 10
Art. 14 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani ... 10
Art. 15 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati ... 13
Art. 16 – Lavaggio delle strade ... 14
Art. 17 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi ... 14
Art. 18 – Rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani ... 14
Art. 19 – Aree occupate da mercati o fiere, coperti o scoperti, ubicati in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico ... 15
Art. 20 – Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali ... 15
Art. 21 – Aree adibite a spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche ... 15
Art. 22 – Aree pubbliche occupate da cantieri ... 16
Art. 23 – Aree scoperte e luoghi di uso comune privati ... 16
Art. 24 – Carico/scarico di merci e materiali e affissione/defissione di manifesti ... 16
Art. 25 – Deiezioni canine ... 17
Capo III Norme relative alla gestione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani ... 17
Art. 26 – Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali ... 17
Art. 27 – Criteri qualitativi di assimilazione ... 17
Art. 28 – Criteri quantitativi di assimilazione ... 19
Art. 29 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ... 19
TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO ... 19
Art. 30 – Disposizioni e riferimenti ... 19
Art. 31 – Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ... 19
TITOLO IV GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI ... 20
Art. 32 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) ... 20
Art. 33 – Rifiuti sanitari ... 20
Art. 34 – Siringhe abbandonate ... 20
Art. 35 – Carogne di animali ... 20
Art. 36 – Veicoli a motore, rimorchi e simili ... 20
Art. 37 – Pneumatici fuori uso ... 20
TITOLO V AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE ... 21
Art. 38 – Informazione, comunicazione e partecipazione ... 21
Art. 39 – Accesso alle informazioni ... 21
TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI ... 21
Art. 40 – Soggetti addetti al controllo amministrativo ... 21
Art. 41 – Sanzioni ... 21
Art. 42 – Norme finali ... 21
ELENCO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI ... 22
Tabella 1 ... 22

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

La corretta gestione dei rifiuti urbani, delle aree verdi pubbliche e private, e più in generale dell'igiene ambientale nel territorio, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento che, ponendo in relazione le attuali disposizioni di legge in materia con le caratteristiche del territorio comunale, detta parametri di carattere generale finalizzati ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, ai quali spettano ciascuno specifici diritti e doveri.

Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina e definisce nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso decreto e s.m.i.;
h) le modalità di accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale;
i) controllo e sanzioni.

Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti, nonché la qualificazione del decoro urbano.

2. In particolare l'organizzazione del servizio di gestione deve garantire, secondo la seguente gerarchia:

a) la prevenzione;
b) la preparazione per il riutilizzo;
c) il riciclaggio;
d) il recupero;
e) lo smaltimento.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

3. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, anche con modalità premiali, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:
- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo;
- promozione e sviluppo di incentivi diretti ai cittadini per azioni volte alla riduzione ed al riciclo.

4. Il presente regolamento si applica, nel rispetto delle norme sovraordinate, alla gestione dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Fiumicino, coordinando i servizi alle disposizioni previste della parte IV Titolo I, Capo III, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

5. In applicazione dell'art. 180 del d.lgs. 152/2006 relativo alla prevenzione della produzione dei rifiuti che evidenzia l'obiettivo di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo della vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fine della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della qualità e della pericolosità dei rifiuti;
d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) "*D.lgs. 152/06*": il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – parte IV nel testo vigente;
b) "*rifiuto*", qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
c) "*produttore di rifiuti*": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
d) "*detentore*": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
e) "*gestione*": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
f) "*gestione integrata dei rifiuti*": il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti e che comprende in ordine di priorità:
   1) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
   2) la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo;
   3) il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come materia;

4) il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire il massimo di tutela della salute e dell'ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli.

g) "*raccolta*": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
h) "*raccolta differenziata*": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
i) "*raccolta porta a porta o domiciliare*": la raccolta effettuata mediante il prelievo dei rifiuti differenziati o indifferenziati, presso il luogo di produzione; essa prevede il conferimento in sacchi o contenitori rigidi;
j) "*raccolta domiciliare a chiamata*": la raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani (ingombranti od altri tipi di rifiuti) in quantità eccedenti la normale possibilità di conferimento, concordata preliminarmente con il Gestore del servizio;
k) "*raccolta stradale*": la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati tramite contenitori, posizionati in aree non custodite, attrezzate con più contenitori per la raccolta indifferenziata o differenziata;
l) "*spazzamento delle strade*": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
m) "*rifiuto organico*": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
n) "*compostaggio domestico*": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
o) "*smaltimento*": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
p) "*recupero*": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
q) "*centro comunale di raccolta*": area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è definita dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. È individuato nel Piano d'ambito anche come "*stazione ecologica*";
r) "*contratto di servizio*": il Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Fiumicino;
s) "*gestore del servizio*": il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio comunale, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano d'ambito;
t) "*nucleo di vigilanza ecologica*": nucleo di ausiliari di polizia ambientale, costituito da operatori addetti all'accertamento delle violazioni del presente regolamento;
u) "*imballaggio*": il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna e ad assicurare la loro presentazione;
v) "*imballaggio primario*": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
w) "*imballaggio secondario*": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita;

x) "*imballaggio terziario*": imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli;
y) "*rifiuto di imballaggio*": ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;
z) "*rifiuti sanitari*": i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833/78 e s.m.i.

Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, in base ai criteri di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.

Art. 5 – Aspetti generali

1. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, i progetti dei piani attuativi ed i progetti per i titoli abilitativi edilizi, sia di iniziativa pubblica che privata, devono indicare nelle planimetrie di progetto le aree destinate al posizionamento dei mastelli adibiti alle diverse modalità di raccolta. Particolare attenzione va posta all'individuazione di tali aree nei progetti relativi alla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, "grandi condomini", in modo da limitarne la visibilità dalla pubblica via e garantire il decoro urbano.

2. I contenitori per la raccolta stradale già attualmente in uso e dislocati nel rispetto della normativa vigente, restano confermati fino alla loro completa eliminazione nella sostituzione progressiva del sistema di raccolta stradale a quello "porta a porta".

3. La localizzazione dei contenitori per la raccolta stradale è stata eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:
   a) è fatto obbligo di mantenere i contenitori già installati:
      - ad una distanza adeguata da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
      - ad una distanza idonea a garantire la visibilità, tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
      - al di fuori delle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
   b) deve essere rispettata la distanza di 5 metri rispetto a:
      - ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti e, per quanto possibile, non a ridosso delle altrui proprietà;
      - ingressi di farmacie;
      - ingressi di scuole, asili, ospedali;
   c) per i criteri di sicurezza devono essere rispettate le norme esplicitamente indicate dagli organismi preposti.

4. Nella collocazione dei contenitori si dovrà tener conto delle necessità di tutela dei luoghi di interesse culturale ed ambientale, quali le zone archeologiche, i monumenti, l'ingresso dei musei o palazzi storici e, più in generale, dei luoghi di particolare interesse turistico.

5. È vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

6. È vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. È altresì vietato manomettere, imbrattare o danneggiare i contenitori.

TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 6 – Disposizioni e riferimenti

1. È istituita la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, nei tempi previsti dal d.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Piano d'ambito dell'Ambito Territoriale Integrato n. 2, i quantitativi percentuali minimi prescritti di cui al successivo comma 3.

2. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:
   a) carta e cartone;
   b) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata, ecc.) e rifiuti di imballaggio;
   c) frazione organica umida (F.O.U.);
   d) potature e sfalci;
   e) legno e ingombranti;
   f) indumenti usati;
   g) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
   h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
   i) pile e batterie esauste;
   j) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);

k) oli minerali ed oli vegetali;
l) rifiuti inerti prodotti in ambito domestico ed in modeste quantità.

3. Gli obiettivi quantitativi minimi di raccolta differenziata, rispetto alla produzione totale dei rifiuti urbani, da raggiungere nell'Ambito Territoriale Integrato n. 2 sono quelli fissati dall'art. 205 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.:
- 35% al 31 dicembre 2006;
- 45% al 31 dicembre 2008;
- 65% al 31 dicembre 2012;

e dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, al paragrafo 12.2.1, che prevede:
- 50% al 31 dicembre 2010;
- 65% al 31 dicembre 2012.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge sopra indicati, l'Amministrazione si impegna a mettere in atto tutte le possibili modalità di incentivazione dei comportamenti virtuosi di cittadini ed aziende del territorio anche con azioni "straordinarie" e temporanee.

Art. 7 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è definita nell'apposito progetto allegato al Contratto di Servizio.
Nello stesso sono indicate:
a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere;
b) le modalità di organizzazione della raccolta;
c) le caratteristiche dei contenitori;
d) le modalità e i tempi di conferimento;
e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.

2. È fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. Le diverse frazioni di rifiuto devono essere conferite negli appositi contenitori resi disponibili dal Gestore del servizio, distinti per colore e da specifiche istruzioni scritte, e nel rispetto dei rispettivi calendari ed orari di conferimento.

3. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

Art. 8 – Centri Comunali di raccolta

1. I Centri Comunali di raccolta, come definito dal presente regolamento, sono aree recintate, presidiate nell'orario di apertura al pubblico, presso le quali gli utenti residenti o domiciliati nel territorio comunale di Fiumicino, iscritti a ruolo TARSU, conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto.

2. Nel rispetto delle normative vigenti, del presente regolamento e di quanto stabilito dal contratto di servizio, il Gestore del servizio adotta un apposito regolamento, approvato dalla Giunta Comunale, per l'utilizzo dei Centri Comunali di raccolta.

3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.

4. In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore del servizio potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura dei Centri Comunali di raccolta, previa comunicazione al Comune di Fiumicino. In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utenza esponendo un avviso all'ingresso del Centro Comunale di raccolta e attraverso altre opportune forme di comunicazione.

5. Il Gestore del servizio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'utente affinché questi conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti.

6. In ottemperanza al contratto di servizio, se previsto, il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il Centro Comunale di raccolta e

di controllo e pesatura, con registrazione, dei rifiuti conferiti. Non è comunque consentito l'accesso a coloro che non siano in grado di identificarsi ed a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.
Il Gestore del servizio annota su uno specifico registro anche informatico i conferimenti di materiali considerati "pregiati" (es. ferro, rame, ecc.) assegnando un punteggio che sarà alla base per il calcolo di elementi di premiliatà da utilizzare per riduzioni della TARSU, già previsti attraverso autorizzazione amministrativa.

7. È vietato depositare i rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta.

8. Sulla base di specifici accordi tra i Comuni, possono avere accesso al Centro Comunale di raccolta anche gli utenti di altri Comuni dotati di apposito tesserino per la identificazione e registrazione del conferimento. Tali accordi, sottoscritti dal Gestore del Servizio, dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale ed avranno carattere oneroso da riconoscere all'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde

1. Il Comune favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica umida dei rifiuti urbani attraverso incentivi economici di riduzione della TARSU.

2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni dei materiali da trattare (frazione umida e verde).

3. Per favorire il compostaggio domestico viene fornito, in comodato d'uso, nei termini previsti dal contratto di servizio, un composter unifamiliare da 300 litri. In tal caso l'utente dovrà disporre di una superficie adeguata, quale orto o giardino, dove poter utilizzare i prodotti di risulta oppure, in assenza di spazi privati, attraverso un rapporto con aziende agricole o di altro genere che utilizzano il compost prodotto nella propria azienda. Il gestore controlla e verifica eventuali irregolarità da parte dell'utente e dei contraenti.

4. Tale attività sarà regolamentata ai fini della quantificazione dei materiali da considerarsi utili al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dalla norma di riferimento, di concerto con le Autorità competenti.

5. I soggetti che richiederanno la riduzione della TARSU per il compostaggio domestico ottengono una riduzione che sarà determinata ogni anno dall'organo competente in sede di approvazione del bilancio comunale.

Art. 10 – Raccolta domiciliare "a chiamata"

1. È istituito il servizio di raccolta domiciliare "a chiamata".

2. In caso di rifiuti urbani ingombranti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l'utente deve disporre i rifiuti da ritirare al piano strada, nel giorno fissato per il ritiro e con le modalità indicate dal Servizio. Il limite quantitativo giornaliero per ciascuna utenza è di circa 2 metri cubi; quello annuo non potrà superare i 5 metri cubi; per eventuali metri cubi eccedenti sarà definita un'apposita tariffa dalla Giunta Comunale.

3. Le potature e gli sfalci sono raccolti, di norma, con il sistema a chiamata domiciliare e comunque con le modalità indicate all'articolo 17 del presente regolamento. Le modalità di ritiro sono indicate dal Gestore all'atto della richiesta.

4. È vietato depositare i rifiuti ingombranti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), le potature e gli sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.

Art. 11 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'articolo 6, comma 2, lettere g), h), i), j), k), nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il Gestore del servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.
In particolare:
a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso i Centri Comunali di raccolta;
b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, privati dell'imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie e parafarmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici o direttamente presso i Centri Comunali di raccolta;
c) i prodotti e contenitori etichettati "T e/o F", i RAEE e gli oli vegetali e minerali devono essere conferiti presso i Centri Comunali di raccolta o per i rifiuti RAEE, con il servizio a chiamata richiamato all'art. 10.

CAPO II
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 12 – Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato dal Gestore del servizio entro il perimetro definito e con le modalità previste dal contratto di servizio.
2. Il Comune al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alle attività di riduzione, riciclo e corretta gestione del ciclo dei rifiuti, istituisce una apposita "consulta comunale" come previsto dallo Statuto Comunale e in conformità al Regolamento per l'istituzione delle consulte approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/1997.

Art. 13 – Pesatura dei rifiuti

1. Il Comune ha facoltà di provvedere per il tramite del Gestore del servizio alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati o ad altra forma di quantificazione (volume – numero di prelievi) prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore del servizio, qualora effettui la pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati prima del loro avvio a recupero e smaltimento, trasmette al Comune, con cadenza trimestrale, i dati relativi, e si impegna comunque, anche a seguito di specifica richiesta del Comune, in qualunque momento, a fornire allo stesso i dati relativi alle pesature effettuate.
3. Il Comune dovrà disporre verifiche e controlli periodici rispetto alle operazioni di pesatura, anche senza preavviso alcuno, utilizzando proprio personale o soggetti terzi debitamente individuati ed incaricati dallo stesso.

Art. 14 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti, di cui al presente capo, è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici.
2. Il progetto allegato al contratto di servizio stabilisce le frequenze minime e le modalità della raccolta per le diverse zone del territorio comunale. Il Gestore del servizio provvede a comunicare il calendario di raccolta all'utenza con le modalità fissate dal contratto ed utilizzando anche il proprio sito Internet.
3. Il progetto allegato al contratto di servizio suddivide il territorio comunale in zone caratterizzate da differenti modelli di raccolta, ed indica le modalità ed i diversi periodi di attivazione del passaggio alla raccolta differenziata porta a porta, con la consequenziale e graduale eliminazione o riduzione dei contenitori stradali:
a) Zone con sistema di raccolta domiciliare "porta a porta":
a.1): Pleiadi – Parco Leonardo;
a.2): Fregene – Focene – Passoscuro;

a.3): Fiumicino – Maccarese – Torrimpietra;
a.4): Isola Sacra;

b) Zone con sistema di raccolta stradale.

4. In dette zone la raccolta viene svolta secondo le seguenti modalità e con le frequenze comunicate all'utenza dal Gestore del servizio:

a) Zone con sistema di raccolta domiciliare "porta a porta"

i) Aree a bassa densità abitativa: sono aree urbane a bassa densità abitativa (aree rurali, case sparse, villette singole) nelle quali si applica una raccolta porta a porta con frequenze di raccolta medio-basse e con contenitori di diversa volumetria per le diverse frazioni merceologiche RDM (raccolta multimateriale plastica, vetro, metalli), carta e cartone e secco residuo. Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio.

In tali aree la raccolta della Frazione Organica Umida è prevista di prossimità.

Ad ogni utenza (domestica e non domestica) sono consegnati, previa sottoscrizione di apposita modulistica, i contenitori da impiegare per il conferimento dei rifiuti, nella misura di un kit completo.

Eventuali richieste aggiuntive e/o sostitutive saranno evase previo il pagamento del valore di mercato dell'elemento richiesto.

Secondo le modalità prestabilite e nei giorni fissati dal calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio, il contenitore dovrà essere posizionato al di fuori della sede stradale, a cura dell'utenza avendo attenzione a non determinare ostacoli o rischi per la circolazione stradale.

I contenitori che non saranno posizionati per la raccolta non verranno svuotati. Allo stesso modo, non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; l'utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito saranno a carico dell'utenza cosi come eventuali rotture e danneggiamenti del contenitore.

I contenitori, dati in consegna, dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

ii) Aree ad alta densità abitativa: sono aree urbane ad alta densità abitativa (aree a forte presenza di condomini con poche pertinenze private e importante presenza di attività commerciali) nelle quali si applica una raccolta porta a porta con frequenze di raccolta stabilita nel contratto di servizio e con un numero di contenitori di idonea volumetria.

In tali aree la raccolta delle diverse frazioni merceologiche RDM (raccolta multimateriale plastica, vetro, metalli), carta e cartone e secco residuo è prevista, di norma, in forma collettiva previa sottoscrizione di apposita modulistica, per la consegna di un numero di contenitori adeguato al numero dei condomini.

Nel caso di condominio legalmente costituito, i contenitori, saranno consegnati all'amministratore dello stesso condominio, il quale, sottoscriverà la modulistica prevista per la consegna e sarà responsabile della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

Nel caso di fabbricati in cui non sia stato costituito il condominio o non ne sia prevista la costituzione a termini di legge, la consegna dei contenitori verrà effettuata ai singoli utenti, che saranno responsabili in solido della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

Secondo le modalità prestabilite e nei giorni fissati dal calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio, il contenitore dovrà essere reso disponibile al ritiro presso il

domicilio e/o posizionato in spazi condominiali opportunamente individuati di concerto con il responsabile della gestione del servizio per un corretto conferimento dei rifiuti, avendo attenzione a non determinare ostacoli o rischi per la circolazione.

I contenitori che non saranno correttamente posizionati per la raccolta, non verranno svuotati. Allo stesso modo, non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non regolarmente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; il responsabile dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti saranno a carico dei responsabili. I contenitori consegnati, dovranno essere custoditi, ove possibile, all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

iii) Centro storico: il progetto di servizio indica anche per tale area i tempi ed i modi di attuazione del passaggio al servizio svolto con il sistema "porta a porta" ed il conferimento dei rifiuti avviene nel rispetto delle seguenti modalità e avvertenze:

iii.1) per le **utenze domestiche**: il Servizio provvede alla consegna ad ogni utenza di una dotazione di contenitori specifici o, in casi particolari, di sacchetti di diverso colore e volumetria per le diverse frazioni merceologiche RDM (raccolta multimateriale plastica, metalli), vetro, carta e cartone, Frazione Organica Umida e Secco Residuo.

Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio.

Nei giorni e negli orari prestabiliti, in base al calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio e consultabile sul sito internet del Comune di Fiumicino nonché su quello dello stesso Gestore, l'utente dovrà depositare a piè porta o nelle postazioni concordate con il Servizio, i menzionati sacchetti o contenitori ben chiusi, in modo da evitare spargimenti e dispersioni dei rifiuti stessi ad opera di animali o intemperie, evitando l'inserimento di oggetti taglienti, liquidi, rifiuti urbani pericolosi.

Non saranno raccolti i sacchetti e/o contenitori al cui interno risultino presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e/o contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto sul sacchetto o contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; l'utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti.

iii.2) per le **utenze non domestiche**: fermo quanto già previsto al comma precedente per le utenze domestiche, il Servizio provvede alla consegna ad ogni utenza di una dotazione di sacchetti o contenitori specifici di diverso colore e volumetria per le diverse frazioni merceologiche RDM (raccolta multimateriale plastica, metalli), carta e cartone, vetro, Frazione Organica Umida e Secco Residuo, di quantità e capacità adeguate alle necessità.

Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio.

Diverse modalità potranno essere definite previo accordo sottoscritto tra l'utenza ed il soggetto gestore.

b) Zone con sistema di raccolta "stradale"

Sono aree urbane nelle quali la raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori di volumetria elevata per le varie frazioni merceologiche RDM (raccolta multimateriale plastica, metalli), carta e cartone, Vetro, Frazione Organica Umida e Secco Residuo e con le frequenze definite dal progetto allegato al contratto di servizio.

Il conferimento dei rifiuti nei contenitori per la raccolta stradale deve avvenire nelle ore serali definite con apposite Ordinanze emesse per periodi invernali/estivi con vigenza

dell'ora legale ora solare, dei giorni precedenti lo svuotamento, in modo da limitare al massimo la permanenza dei rifiuti nei contenitori.

È fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, danneggiare o imbrattare le attrezzature del servizio di raccolta e porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta.

L'utente, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, si dovrà assicurare che il coperchio del contenitore rimanga ben chiuso.

Il Gestore del servizio, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, potrà modificare la posizione dei cassonetti e le modalità di conferimento in relazione a documentate esigenze di servizio dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale ed all'utenza.

È fatto divieto di introdurre nei contenitori dei rifiuti:

- liquidi;
- oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici;
- materiali accesi o non completamente spenti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti inerti;
- rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche;
- rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

I rifiuti debbono essere conferiti utilizzando adeguati sacchetti, ben chiusi da depositare all'interno degli appositi contenitori, ad eccezione dei rifiuti di carta e RDM (Plastica, Metalli).

Gli imballaggi di cartone dovranno essere ridotti di volume il più possibile e depositati all'interno degli appositi contenitori.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori sono sottoposti, con adeguata cadenza, ad interventi di lavaggio e pulizia per evitare l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

5. Il conferimento della FOU (frazione organica umida), all'interno dei cassonetti stradali, condominiali o di prossimità, dovrà avvenire utilizzando sacchetti ben chiusi realizzati con materiali biodegradabili e compostabili certificati, secondo la norma europea UNI EN 13432.

Art. 15 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati

1. È vietato sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. È altresì vietato l'uso improprio dei cestini gettacarte.

2. Per spazzatura delle strade s'intende l'asporto totale dei rifiuti raccolti.

3. Il Gestore del servizio, tenuto conto degli indirizzi progettuali, delle necessità dell'utenza e dei livelli organizzativi previsti, svolge i servizi di spazzamento e di gestione rifiuti provenienti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto di servizio. Sarà cura dello stesso Gestore dare adeguata pubblicizzazione al calendario di spazzamento, utilizzando anche il proprio sito Internet.

4. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente opportuno o necessario, un migliore svolgimento del servizio di spazzamento meccanizzato e/o lavaggio delle vie e/o piazze.

5. Nelle aree oggetto di spazzamento il Gestore del servizio potrà, previo accordo con la P.A., collocare, su richieste, cestini gettacarte in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento di rifiuti di piccole dimensioni da parte dell'utenza, il cui svuotamento è posto a carico dello stesso Gestore. Il numero dei cestini è individuato nel progetto allegato al contratto di servizio.

I cestini dovranno obbligatoriamente prevedere la suddivisione dei rifiuti per tipologia (carta, plastica, alluminio, ecc.).

6. Nelle attività di spazzamento il Gestore del servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
I materiali raccolti sono conferiti agli impianti indicati al Gestore del Servizio dal Comune di Fiumicino.
La raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è realizzata, nelle zone individuate dal progetto allegato al contratto di servizio, con modalità compatibili con la natura del rifiuto.
Nelle altre zone, il Gestore del servizio, a seguito di segnalazione, garantisce comunque la raccolta dei rifiuti abbandonati secondo le modalità previste dal Contratto di servizio.

7. La pulizia delle strade non oggetto del servizio di spazzamento è effettuata a cura dell'Ente titolare, con le frequenze da questo ritenute necessarie.

8. Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere alla installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi presso gli impianti gestiti dal Gestore del servizio.

9. L'Amministrazione dovrà garantire un apposito servizio di segnalazione di rifiuti abbandonati (numero verde, e-mail, on-line). L'Ente Gestore deve pianificare la presa in carico di tali rifiuti con tempistica e modalità definite nel Regolamento di utilizzo dei Centri di Raccolta.
L'Amministrazione e la consulta dei cittadini dovranno ricevere una relazione annuale circa le attività di segnalazione e raccolta e dei costi di questa tipologia.
Le segnalazioni effettuate in forma anonima non saranno prese in considerazione.

Art. 16 – Lavaggio delle strade

1. Il Gestore del servizio provvede al lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, al lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo le modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite dal contratto di servizio, in funzione delle caratteristiche del fondo stradale ed in relazione alle condizioni meteorologiche.

Art. 17 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi.

1. La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali parchi, giardini ed aree cimiteriali, è realizzata con le seguenti modalità:
- mediante conferimento diretto da parte dell'utenza, presso i centri di raccolta comunali o mediante ritiro a domicilio da parte del gestore del Servizio, per il successivo trasporto presso gli appositi impianti indicati dal Comune di Fiumicino;
- nel caso in cui si tratti di quantitativi limitati (massimo Kg. 10), anche mediante immissione nei contenitori destinati alla raccolta differenziata del rifiuto organico;
- in caso di quantitativi rilevanti ovvero di residui di potatura di grossa pezzatura, è previsto il ritiro domiciliare su chiamata, con riferimento all'art. 10 del presente regolamento. Il servizio a domicilio gratuito sarà reso nella misura massima di un prelievo per utenza all'anno; per interventi eccedenti sarà previsto un corrispettivo.

2. Sono esclusi gli esiti delle coltivazioni agricole.

Art. 18 – Rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani

1. I rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani, quali ceri, carte, cartoni e plastiche e altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura nelle aree cimiteriali debbono essere raccolti e conferiti al Gestore del servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani e assimilati.

2. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni debbono essere raccolti e smaltiti come disposto dalle vigenti normative di settore, in particolare dall'art. 12 del d.P.R. 254/03 e s.m.i.

Art. 19 – Aree occupate da mercati o fiere, coperti o scoperti, ubicati in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico

1. Durante l'attività di vendita l'operatore commerciale deve mantenere libere da rifiuti sia l'area utilizzata che quella attigua per una larghezza non inferiore a 2 (due) metri.
2. Al termine del mercato l'operatore commerciale deve lasciare gli spazi utilizzati liberi da ingombri e da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività entro l'orario stabilito dal Comune con apposita Ordinanza.
3. La gestione dei rifiuti prodotti, il cui volume dovrà essere ridotto al minimo, deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata provvedendo a propria cura alla scomposizione per frazione omogenee dei rifiuti prodotti, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio anche mediante l'utilizzo degli appositi contenitori o sacchi messi a disposizione da quest'ultimo.

Art. 20 – Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali

1. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento di tali aree, se previsto nel contratto di servizio e devono garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata provvedendo a propria cura alla scomposizione per frazione omogenee dei rifiuti prodotti, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani e assimilati.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che non occupano suolo pubblico, o di uso pubblico sono comunque responsabili della pulizia e del decoro degli spazi esterni di attesa o di consumazione da parte dei propri clienti e, pertanto, dovranno garantire la disponibilità di contenitori per i rifiuti e la pulizia quotidiana degli spazi esterni per un'ampiezza corrispondente al fronte dell'esercizio e per una profondità di almeno 2 (due) metri.
5. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve in alcun caso impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti.

Art. 21 – Aree adibite a spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti prodotti.
2. Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre paesane, manifestazioni di tipo culturale, ricreativo o sportivo, anche senza finalità di lucro, devono provvedere alla pulizia delle aree occupate, durante e dopo l'uso, direttamente o attraverso soggetto autorizzato. La gestione dei rifiuti prodotti nel corso di tali iniziative deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio.
3. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, ecc.). Non sarà ammesso l'utilizzo di stoviglie non riutilizzabili o di plastica. È ammesso l'uso di stoviglie monouso, ma in tal caso queste dovranno essere unicamente in materiali biodegradabili e compostabili certificati. Per stoviglie biodegradabili si intendono piatti, bicchieri, posate, certificati come biodegradabili e compostabili secondo la norma europea UNI EN 13432. Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte esistenti è previsto un periodo transitorio di due anni dall'approvazione del presente regolamento.

4. Al fine di consentire il controllo delle condizioni impartite nei precedenti commi 2 e 3, i responsabili delle predette manifestazioni devono comunicare alla struttura comunale competente in materie ambientali, il programma delle attività previste con la specifica delle tipologie di stoviglie eventualmente utilizzate, nonché l'elenco delle aree occupate per lo svolgimento delle suddette attività.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, rappresenta motivo di esclusione dall'erogazione di eventuali incentivi e premialità quali patrocinio del Comune o specifici contributi.

Art. 22 – Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, durante l'attività ed alla cessazione della stessa, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

2. È vietato conferire rifiuti speciali, quali inerti, contenitori di vernici, solventi, ecc. nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.

3. È fatto altresì obbligo a chi effettua attività di cui al comma 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 23 – Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti e regolarmente mantenuti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono inoltre porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e lo stato di manutenzione delle aree diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, o il Dirigente responsabile, con propria ordinanza può disporre nei confronti dei soggetti interessati l'obbligo alla pulizia, ed al ripristino delle aree, o, in caso di inottemperanza, può disporre con ordinanza in danno che il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari come previsto dai dispositivi normativi vigenti.

4. È vietata la distribuzione di materiale pubblicitario sulle auto in sosta, o affisso su alberi e/o pali. Incentivare nelle abitazioni, dove necessario, appositi raccoglitori di materiale pubblicitario. Altresì l'Ente locale promuove nelle località apposite bacheche informative a disposizione degli organismi del territorio previa domanda e relativa autorizzazione.

Art. 24 – Carico/scarico di merci e materiali e affissione/defissione di manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata, previa disposizione del Comune, dal Gestore del Servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni di legge e di Regolamento.

Art. 25 – Deiezioni canine

1. I proprietari ed i custodi di cani e di altri animali sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i propri escrementi sulle aree pubbliche, munendosi di appropriati mezzi di raccolta delle feci emesse dagli animali stessi.

CAPO III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Art. 26 – Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali

1. Le disposizioni di cui al presente Capo III si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal d.lgs. 152/06 e s.m.i.:
   a) *Rifiuti da attività commerciali* [art. 184, c. 3, lett. e)];
   b) *Rifiuti da attività di servizio* [art. 184, c. 3, lett. f)];
   c) *Rifiuti da attività sanitarie* [art. 184, c. 3, lett. h)], limitatamente ai rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;
   d) *Rifiuti da attività artigianali e industriali* [art. 184, c. 3, lett. c) d)], limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi.

2. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono assimilati agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:
   a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
   b) rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai successivi articoli 27 e 28.

3. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
   a) rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;
   b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
   c) rifiuti di imballaggi terziari;
   d) rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

4. Rimane a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative e quantitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani. È vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.

Art. 27 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 198, c. 2, lett. g) del d.lgs. 152/06 e s.m.i., tenuto conto degli indirizzi dettati dalla D.G.R. 379/2010, sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività individuate al precedente articolo 25, nei limiti quantitativi di cui al successivo articolo 28, di seguito elencati:

02 **RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04[(1)]
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi in metallo
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 07 imballaggi in vetro

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 25 oli e grassi commestibili (vedi art. 11)
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27[(2)] (vedi art. 11)
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29[(3)] (vedi art. 11)
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31[(4)] (vedi art. 11)
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33[(5)] (vedi art. 11)
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01
21, **20 01 23** e **20 01 35**[(6)] (vedi art. 11)
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37[(7)]
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi

---

(1) Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi.
(2) Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi.
(3) Detergenti non pericolosi.
(4) Medicinali non pericolosi.
(5) Batterie e accumulatori non pericolosi.
(6) Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolosi.
(7) Legno fuori uso non pericoloso.

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria
20 03 07 rifiuti ingombranti.

Art. 28 – Criteri quantitativi di assimilazione

1. Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti articoli 26 e 27, si assume quale criterio quantitativo di tipo assoluto, riferito alle singole utenze, la quantità di 50 kg./giorno e comunque per un limite massimo di 20 ton./anno.
2. La produzione di rifiuti assimilabili agli urbani superiore al valore indicato al punto precedente, comporta l'obbligo, per gli operatori economici, di avviare gli stessi rifiuti al recupero o smaltimento a proprio carico e/o attivare delle forme di convenzionamento personalizzate con il gestore del servizio pubblico.
3. Per le utenze che rientrano nei criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi sopra definiti si applica la Tassa / Tariffa di Igiene Ambientale nella misura del 100%.
4. Per le utenze che superano i limiti quantitativi sopra stabiliti la Tassa / Tariffa di Igiene Ambientale viene applicata con i criteri previsti nel Regolamento comunale TARSU / T.I.A. / TARES del Comune di Fiumicino.

Art. 29 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. I servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ed il relativo recupero o smaltimento vengono effettuati nelle forme e nei modi previsti dal contratto di servizio per i rifiuti urbani.
2. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispetti i riferimenti qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai sensi del presente Capo può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte diverse dal Gestore del servizio.

TITOLO III
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 30 – Disposizioni e riferimenti

1. Il presente Capo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei termini ed ai sensi di cui agli articoli dal 217 al 226 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
2. In coerenza con il contratto di servizio il Gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata per permettere agli utenti di conferire gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, garantendo un'efficace ed efficiente copertura del territorio.

Art. 31 – Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

1. L'utente deve raccogliere e conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.
2. I "produttori" e gli "utilizzatori", così come definiti dall'articolo 218 del d.lgs 152/06 e s.m.i., sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi sono tenuti a provvedere alla ripresa gratuita degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
3. È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
4. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

TITOLO IV
GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 32 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

1. I rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica di tipologia equivalente o, in alternativa, devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta o direttamente nei centri comunali di raccolta, o consegnati al Gestore del servizio avvalendosi del servizio di raccolta domiciliare su prenotazione, se previsto dal contratto di servizio.
2. Il Gestore del servizio assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro comunale di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.
3. È vietato il deposito o l'abbandono incontrollato dei rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.

Art. 33 – Rifiuti sanitari

1. I rifiuti sanitari devono essere gestiti secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

Art. 34 – Siringhe abbandonate

1. È vietato abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate abbandonate.
3. Le siringhe raccolte devono essere trattate e smaltite in osservanza alle disposizioni per i rifiuti sanitari.

Art. 35 – Carogne di animali

1. Il Gestore del servizio organizza un sistema di raccolta delle carogne di animali da affezione.
2. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi, sono rimosse dalle aree di rinvenimento, a cura del Gestore del servizio e avviate allo smaltimento, previo nulla-osta sanitario.
3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 e s.m.i., i cui oneri sono a carico del produttore.

Art. 36 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. 152/06 i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con l'osservanza degli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
2. Per i veicoli a motore o rimorchi o imbarcazioni in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

Art. 37 – Pneumatici fuori uso

1. Sono definiti pneumatici fuori uso (PFU), a norma del decreto del Ministero dell'Ambiente 82/2011, gli pneumatici rimossi dall'impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.
2. È vietato immettere nei contenitori stradali del circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche.
3. Gli pneumatici fuori uso provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti tramite il servizio di raccolta domiciliare a chiamata nel limite di quattro pezzi per anno.

TITOLO V
AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 38 – Informazione, comunicazione e partecipazione

1. Il Comune ed il Gestore del servizio, in coerenza con gli adempimenti normativi e con il Contratto di Servizio, concorrono a garantire che i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del regolamento vengano informati e coinvolti nelle scelte per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.

2. A tal fine, in accordo con il Gestore, il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione e partecipazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei servizi, con particolare attenzione alle misure che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti o dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia.

3. Le sanzioni riscosse in violazione del presente regolamento, vengono destinate alla riqualificazione dell'ecologia urbana, anche mediante idonee iniziative di formazione ed informazione.

Art. 39 – Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal d.lgs. n. 195/2005 e s.m.i., per quanto attiene alle informazioni ambientali, e alla legge 241/90 e s.m.i., per le restanti fattispecie.

TITOLO VI
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 40 – Soggetti addetti al controllo amministrativo

1. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, sono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, i dipendenti comunali cui sono attribuite le specifiche mansioni e gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, adeguatamente formati ed espressamente nominati con decreto sindacale (Nucleo di Vigilanza Ecologica).

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

Art. 41 – Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, elencate nell'allegata tabella 1, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti massimi e minimi ivi elencati, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.

Art. 42 – Norme finali

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intende abrogata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28/05/1998 "Assimilazione ai Rifiuti Solidi Urbani dei Rifiuti Speciali di cui alla delibera ministeriale del 27 luglio 1984 – art. 56, comma 2 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22".

2. Si intendono altresì abrogati tutti i riferimenti alla suddetta deliberazione presenti in altri atti dell'Amministrazione.

ELENCO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI

Tabella 1

Articolo		Descrizione	Minima (Euro)	Massima (Euro)
Art. 5	Comma 5	Divieto di spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.	25,00	500,00
Art. 5	Comma 6	Divieto di apposizione di materiale pubblicitario o di scritte di vario genere sui contenitori. Divieto di manomissione o danneggiamento dei contenitori.	25,00	500,00
Art. 7	Comma 2 Comma 3	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata.	50,00	500,00
Art. 8	Comma 7	Divieto di deposito di rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta.	50,00	500,00
Art. 10	Comma 4	Divieto di deposito di rifiuti ingombranti, potature e sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.	50,00	500,00
Art. 11	Comma 1	Divieto di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati ad altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.	50,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. a), punto i)	Raccolta "porta a porta" – aree a bassa densità abitativa – Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori.	50,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. a), punto i)	Raccolta "porta a porta" – aree a bassa densità abitativa – Obbligo del rispetto del calendario di esposizione dei contenitori.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. a), punto i)	Raccolta "porta a porta" – aree a bassa densità abitativa – Obbligo della custodia dei contenitori all'interno della proprietà.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. a), punto ii)	Raccolta "porta a porta" – aree ad alta densità abitativa – Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori.	50,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. a), punto ii)	Raccolta "porta a porta" – aree ad alta densità abitativa – Obbligo del rispetto del calendario di esposizione dei contenitori.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. a), punto ii)	Raccolta "porta a porta" – aree ad alta densità abitativa – Obbligo della custodia dei contenitori all'interno della proprietà.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. a), punto iii)	Raccolta "porta a porta" – centro storico – Utenze domestiche e non domestiche – Obbligo all'utilizzo dei sacchi e/o contenitori forniti.	50,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. a), punto iii)	Raccolta "porta a porta" – centro storico – Utenze domestiche e non domestiche – Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei sacchi e contenitori.	50,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. a), punto iii)	Raccolta "porta a porta" – centro storico – Utenze domestiche e non domestiche – Obbligo del rispetto del calendario di esposizione di sacchi e contenitori.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. a), punto iii)	Raccolta "porta a porta" – centro storico – Utenze domestiche e non domestiche – Obbligo della corretta esposizione dei contenitori.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. b)	Raccolta stradale – Obbligo del rispetto del calendario di conferimento dei rifiuti nei contenitori.	25,00	500,00

Articolo		Descrizione	Minima (Euro)	Massima (Euro)
Art. 14	Comma 4, lett. b)	Raccolta stradale – Divieto di spostare, danneggiare o imbrattare i contenitori. Divieto di porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. b)	Raccolta stradale – Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori.	50,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. b)	Raccolta stradale – Divieto di deposito dei rifiuti fuori dai contenitori.	50,00	500,00
Art. 14	Comma 4, lett. b)	Raccolta stradale – Obbligo di ridurre il volume degli imballaggi in cartone.	25,00	500,00
Art. 14	Comma 5	Obbligo dell'utilizzo per il conferimento della FOU di sacchetti in materiali biodegradabili e compostabili certificati.	25,00	500,00
Art. 15	Comma 1	Divieto di sporcare aree, strade e spazi pubblici. Divieto dell'uso improprio dei cestini gettacarte.	25,00	500,00
Art. 17	Comma 1	Divieto di immissione nei contenitori destinati alla raccolta differenziata del rifiuto organico, di rifiuti vegetali in quantità superiore a kg. 10.	50,00	500,00
Art. 19	Comma 1	Obbligo della gestione dei rifiuti durante l'attività di vendita.	50,00	500,00
Art. 19	Comma 2	Obbligo di pulizia della piazzola al termine dell'attività.	50,00	500,00
Art. 19	Comma 3	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti.	50,00	500,00
Art. 20	Comma 1	Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area pubblica in concessione.	50,00	500,00
Art. 20	Comma 2	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti.	50,00	500,00
Art. 20	Comma 4	Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dello spazio esterno all'esercizio per una profondità di almeno 2 metri.	50,00	500,00
Art. 21	Comma 1	Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a spettacoli viaggianti, luna park e circhi) e di corretto conferimento dei rifiuti.	50,00	500,00
Art. 21	Comma 2	Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a feste, sagre e manifestazioni) e del corretto conferimento dei rifiuti.	50,00	500,00
Art. 21	Comma 3	Obbligo dell'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o di stoviglie monouso in materiali biodegradabili e compostabili certificati. Divieto di utilizzo di stoviglie non riutilizzabili o di plastica.	100,00	500,00
Art. 22	Comma 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area.	50,00	500,00
Art. 24	Comma 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area.	25,00	500,00
Art. 25	Comma 1	Obbligo della rimozione delle deiezioni animali da aree pubbliche.	50,00	500,00
Art. 26	Comma 4	Divieto di immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.	50,00	500,00
Art. 31	Comma 1	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione.	25,00	500,00
Art. 31	Comma 3	Divieto di immissione di imballaggi terziari di qualsiasi natura nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.	50,00	500,00
Art. 31	Comma 4	Obbligo del corretto conferimento degli imballaggi secondari.	25,00	500,00

Articolo		Descrizione	Minima (Euro)	Massima (Euro)
Art. 32	Comma 3	Divieto di deposito e abbandono incontrollato dei rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.	50,00	500,00
Art. 34	Comma 1	Divieto di abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	50,00	500,00
Art. 37	Comma 1	Divieto di immissione di pneumatici fuori uso nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.	50,00	500,00